

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1965

#### Modifica alla legge sulle scuole autonome di ostetricia e nuovo stato giuridico dei professori-direttori

ONOREVOLI SENATORI. — Nel mentre matura — con travaglio ma con responsabilità e saggezza — la nuova disciplina o legislazione scolastica, di guisa da risolvere in armonia con le nostre tradizioni scolastiche, ma con concretezza e realtà, il vitale problema degli studi nella panoramica della loro estensione e con fine supremo di assicurare a ciascuno ed a tutti l'accesso agli studi superiori; nel mentre con provvedimenti temporanei e parziali, si cerca di ovviare ai molti inconvenienti e lacune della regolamentazione attuale degli studi superiori; si reputa di somma urgenza risolvere, anche temporaneamente, e con un minimo di giustizia e di coerenza, l'ordinamento delle Scuole di ostetricia, ormai superato, e che a suo tempo fu frutto di compromesso. Infatti creò una situazione anomala per il personale e, soprattutto per i Direttori di dette scuole.

Le Scuole di ostetricia autonome vennero create con regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed in esse si consegue il diploma di ostetricia per la professione di ostetrica. Nell'articolo 3 della detta legge è stabilito che la vigilanza sulle dette scuole, che nell'attuale legislazione sono considerate Istituti di istruzione superiore, spetta al Ministero della pubblica istruzione che

la esercita attraverso le Università competenti per territorio.

All'articolo 8 della legge del 1936 è stabilito che lo stato giuridico dei professori-direttori delle Scuole ostetriche è, per quanto possibile, identico a quello dei professori ordinari di Università; infatti si accede a tali posti con concorsi universitari, cioè con gli stessi sistemi, con le stesse modalità, con le stesse norme con cui vengono effettuati i concorsi alle cattedre universitarie. Nel mentre però gli oneri per conseguire il posto di professore-direttore di Scuola ostetrica sono così gravosi, difficili e duri, come quelli per conseguire il posto di titolare di cattedra universitaria, di contro i diritti sono molto diversi e davvero modesti. Infatti allo stato attuale della legislazione, malgrado i posti di professori-direttori di scuola ostetrica siano banditi dalle Università competenti per territorio, e si acceda ad essi per chiamata della Facoltà di medicina, si ha l'assurdo che i professori-direttori di scuola ostetrica non fanno parte del Corpo accademico della Facoltà di medicina, non hanno lo stato giuridico; non godono del trattamento economico dei professori universitari, al pari dei quali sostengono identico concorso con le stesse modalità e norme, ma rappresentano una fi-

gura ibrida, imprecisa ed imperfetta, il che comporta l'obbligo del legislatore di risolvere il problema con giustizia e coerenza.

E invero a tutti noto, specie negli ambienti competenti, l'alto contributo di attività didattica, scientifica e sanitaria dato dalle scuole ostetriche autonome sì che se ne è sentita la necessità di ampliarne il numero e per cui regolamentarle con rispetto delle loro attività, in attesa della grande riforma della scuola, è per il legislatore oltre che giusto corretto e sano.

In questo rinnovarsi ed ampliarsi di studi, di iniziative e di legislazioni, per adeguare alle nuove esigenze di vita i vecchi e superati ordinamenti, sembra al proponen-

te cosa esatta, proporre un aggiornamento della soppassata legge del 15 ottobre 1936, n. 2128, che regoli e disciplini meglio le suddette scuole, che garantisca la giusta carriera e le giuste soddisfazioni, a tutti coloro che amanti della ricerca scientifica ad essa si dedichino, ponendo così fine ad ingiustificate ed inconcepibili disparità e discriminazioni.

Propongo pertanto alla vostra approvazione il seguente disegno di legge, che se non sana tutte le anomalie e le ingiustizie della legge istitutiva suddetta, certamente le mitiga e contempera, nell'attesa che nel quadro generale degli ordinamenti degli studi superiori trovi definizione nel codificando piano della scuola.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Presso le Scuole di ostetricia di cui al comma *b)* dell'articolo 1 del regio decreto legge 15 ottobre 1936, n. 2128, previo parere favorevole della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università sotto la cui vigilanza la Scuola è posta, possono essere istituite Scuole di specializzazione in ostetricia e ginecologia, per laureati in medicina e chirurgia. Dette scuole funzioneranno con lo stesso ordinamento in vigore nell'Università che esercita la vigilanza. Le iscrizioni e la frequenza ai singoli corsi sarà limitata a tre laureati per anno di corso. Al termine degli studi gli specializzandi sosterranno l'esame di diploma nella sede universitaria di fronte alla Commissione esaminatrice di nomina rettorale. Gli esami di profitto saranno invece sostenuti nella stessa scuola di ostetricia, ove ha sede la Scuola di specializzazione. La Commissione per detti esami, presieduta dal professore direttore della scuola, sarà integrata da due professori ufficiali della Facoltà di medicina e chirurgia nominati dal Rettore dell'Università cui spetta la vigilanza.

## Art. 2.

I professori-direttori delle Scuole di ostetricia autonome vengono nominati o trasferiti — ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, e del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 — dal Ministero della pubblica istruzione su proposta del Rettore dell'Università cui compete la vigilanza della scuola, sentita la Facoltà di medicina e chirurgia.

In mancanza del titolare si provvede al conferimento dell'incarico secondo le norme del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Il professore-direttore incaricato è nominato, previo nulla osta del Ministro, dal Rettore dell'Università cui compete la vigilanza, su proposta della Facoltà di medicina e chirurgia, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, sopra citato.

## Art. 3.

Il professore-direttore di Scuola autonoma di ostetricia che abbia conseguito l'ordinamento è di diritto nominato professore aggregato nella Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università da cui dipende.

## Art. 4.

Il professore-direttore di Scuola autonoma di ostetricia di ruolo fa parte della Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università da cui dipende e partecipa alle sedute con uguale diritto di voto degli altri componenti.

## Art. 5.

Al professore-direttore di ruolo di Scuola autonoma di ostetricia si applicano le disposizioni sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari aggregati. Al professore-direttore incaricato spetta un trattamento economico pari a quello dell'aiuto universitario di ruolo, ed in quanto possibile, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico dei professori universitari incaricati.

## Art. 6.

I professori-direttori di Scuola autonoma di ostetricia che abbiano conseguito l'ordinamento da almeno tre anni, possono essere chiamati per trasferimento a ricoprire nel ruolo le cattedre di fisiologia ostetrica e ginecologica, patologia ostetrica e ginecologica, semeiotica ostetrica e ginecologica.

I professori-direttori di Scuola autonoma di ostetricia, ordinari da un triennio, che siano stati giudicati maturi in almeno due concorsi di clinica ostetrica e ginecologica, possono essere chiamati per trasferimento alle cattedre di clinica ostetrica e ginecologica.

## Art. 7.

Al trattamento economico del personale delle Scuole autonome di ostetricia si provvede con fondi versati da enti e privati, secondo le modalità prescritte per le cattedre convenzionate. Gli enti sovvento-firmatari delle convenzioni di cui al comma secondo dell'articolo 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, sono tenuti a versare ogni anno, con anticipo, all'Amministrazione della Scuola una somma equivalente agli stipendi ed alle indennità di legge, spettanti al personale, maggiorata del 20 per cento per gli oneri inerenti al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza sanitaria e del 10 per cento per le spese generali e di amministrazione.

## Art. 8.

I professori-direttori ordinari di Scuola autonoma di ostetricia possono essere chiamati a far parte delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per professore-direttore di Scuola di ostetricia e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di aiuto e di assistente presso le Scuole autonome di ostetricia. Essi saranno altresì chiamati, alla pari dei professori universitari di ruolo, a far parte delle Commissioni giudicatrici per la nomina di primari, aiuti ed assistenti ospedalieri ostetrici e ginecologici.

Possono inoltre essere eletti, con i professori universitari, a far parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

#### NORME TRANSITORIE

##### Art. 9.

I professori-direttori di Scuola autonoma di ostetricia che alla entrata in vigore della presente legge occupino un posto di ruolo sono trattenuti in servizio fino al 70° anno di età.

##### Art. 10.

Nella determinazione del coefficiente di stipendio ed agli effetti del trattamento di quiescenza, sarà considerato come servizio prestato in qualità di professore aggregato il servizio di ruolo già prestato come professore-direttore di Scuola autonoma di ostetricia.